

Sentenza della Corte costituzionale n. 208/2018

Materia: Ordine pubblico e sicurezza.

Parametri invocati: articolo 117, secondo comma, lettera h), Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 6, comma 3, della legge della Regione Lombardia 6 novembre 2017, n. 24 (Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta).

Esito: non fondatezza.

Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata prevedendo “azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative per favorire la cooperazione attiva tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e le forze di polizia locale ed altri organismi, allo scopo di intensificare l’attività di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell’estremismo e della radicalizzazione attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica”, compirebbe una scelta di politica criminale, interferendo con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati. Essa, riferendosi ad attività di prevenzione del terrorismo e coinvolgendo in tale attività le forze di polizia locale, attribuirebbe a quest’ultima il perseguimento di interessi costituzionali relativi alla sicurezza, all’ordine pubblico e alla pacifica convivenza, che l’articolo 117, secondo comma, lettera h), Cost. affida in via esclusiva allo Stato. A parere della Corte costituzionale la questione sollevata non è fondata. Essa fa innanzitutto presente che tale legge contiene una serie di misure che, dichiaratamente collocandosi nel rispetto dei principi costituzionali e delle competenze stabilite dall’art. 117, lettera h), Cost. sono volte “*a promuovere, anche tramite accordi con gli organi dello Stato, attività di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i fenomeni ed i processi di radicalizzazione violenta*” (articolo 1 della l.r. Lombardia 24/2017). Si tratta dunque di un intervento normativo volto al perseguimento di obiettivi di contrasto alla radicalizzazione mediante la conoscenza, la diffusione e l’approfondimento, in ambiti diversi, delle regole di ordinata e pacifica convivenza civile, avuto riguardo al diffondersi di forme di estremismo che nei tempi più recenti hanno contraddistinto la realtà territoriale di quella Regione. In particolare, la legge lombarda, all’articolo 2, comma 3, prevede, in via generale, la predisposizione, da parte degli organi competenti, di iniziative informative che coinvolgano il sistema scolastico ed universitario, gli operatori di polizia locale e gli operatori del Terzo settore che si occupano di integrazione e prevenzione. Le predette iniziative prevedono la promozione di progetti che diffondono la cultura della legalità ed educano al rispetto dei diritti della persona anche attraverso il coinvolgimento di enti e organismi istituzionali e dei mezzi di informazione (comma 1 dell’articolo 6), nonché “*corsi di formazione per gli operatori di polizia locale al fine di fornire utili strumenti conoscitivi, volti ad identificare e a prevenire i fenomeni ed i processi di*

radicalizzazione violenta” (comma 2 dell’articolo 6), nonché, infine, nella parte impugnata, il promovimento di *“azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative”*, al fine specifico di favorire la cooperazione fra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e le forze di polizia locale ed altri organismi. Quest’ultima previsione, a giudizio della Corte, costituisce attuazione di un più ampio progetto funzionale agli obiettivi di promozione culturale, formazione ed educazione alla legalità che caratterizzano l’intervento normativo nel suo insieme. In questa cornice viene prevista una specifica formazione della polizia locale anche con il coinvolgimento della categoria professionale degli interpreti e traduttori, il cui ruolo è peraltro notoriamente cruciale nel processo di *“mediazione culturale”* con immigrati provenienti da ambienti interessati da fenomeni terroristici.

In sostanza, secondo la Corte, la disposizione impugnata ha una finalità di promozione culturale e, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, non attiene alla materia *“ordine pubblico e sicurezza”*. La previsione di *“azioni coordinate tra istituzioni”* a cura della Regione, con la finalità di *“intensificare l’attività di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti vicini al mondo dell’estremismo e della radicalizzazione”* appare caratterizzata dallo scopo di sensibilizzare gli utenti dei servizi formativi ed assistenziali della Regione e degli enti locali e, in particolare, di formare il personale della polizia locale sul tema dell’estremismo e della radicalizzazione, incentrandosi su prospettive di conoscenza e approfondimento di tali fenomeni nell’ambito territoriale di riferimento. La Corte ricorda che, in una decisione in cui ha ritenuto violata la competenza statale in materia di *“ordine pubblico e sicurezza”*, essa ha sottolineato che la disciplina di un’attività, per quanto connessa al contrasto di fenomeni criminali, può essere assegnata alla legge regionale se è *“tale da poter essere ricondott(a) a materie o funzioni di spettanza regionale ovvero a interessi di rilievo regionale”* (sentenza n. 35 del 2012, con richiamo alla sentenza n. 4 del 1991). Infatti, *“[l]a promozione della legalità, in quanto tesa alla diffusione dei valori di civiltà e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non è attribuzione monopolistica, né può divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo”*, essendo necessario unicamente che le *“misure predisposte a tale scopo nell’esercizio di una competenza propria della Regione [...] non costituiscano strumenti di politica criminale; né, in ogni caso, generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati”* (sentenza n. 35 del 2012, con richiamo alle sentenze n. 325 del 2011 e n. 55 del 2001). Secondo la Corte, nel caso in esame, non si registra alcuna interferenza di questo tipo, poiché la riserva allo Stato della legislazione in materia di *“ordine pubblico e sicurezza”* riguarda le funzioni primariamente dirette a tutelare *“beni fondamentali, quali l’integrità fisica o psichica delle persone, la sicurezza dei possessi ed ogni altro bene che assume prioritaria importanza per l’esistenza stessa dell’ordinamento”* (sentenza n. 105 del 2006, con richiamo a sentenza n. 290 del 2001). A tale ambito rimane estranea, invece, l’attività di conoscenza, formazione e ricerca prevista dalla disposizione impugnata che, dunque, appare strutturalmente inidonea ad incidere sull’assetto della competenza statale. La Corte esclude, infine, che la disposizione impugnata estenda le funzioni spettanti alla polizia locale in quanto il coinvolgimento di quest’ultima nelle iniziative della Regione appare circoscritto alle sole attività contraddistinte da obiettivi di formazione. Essa ricorda inoltre la propria giurisprudenza che, ai fini di una completa attuazione del principio di leale collaborazione tra istituzioni regionali e statali, ha ammesso che *“in materia di ordine pubblico e sicurezza”* l’ordinamento statale persegua opportune forme di coordinamento tra Stato ed enti territoriali (sentenze n. 105 del 2006 e n. 55 del 2001), o di accordo fra gli enti interessati, volti *“a migliorare le condizioni di sicurezza dei*

cittadini e del territorio” (sentenze n. 105 del 2006 e n. 134 del 2004), consentendo così agli enti territoriali di apprezzare, attraverso un’attività di rilevazione, studio e ricerca applicata, le situazioni concrete e storiche riguardanti la sicurezza sul territorio regionale alla luce dei dati peculiari che esso offre. La Corte conclude, pertanto, affermando che la disposizione impugnata deve intendersi riferita alla realizzazione di programmi ed iniziative riconducibili ad interessi di rilievo regionale, fra i quali, la formazione della polizia locale e che essa, così intesa, non interferisce con l’azione di contrasto alla criminalità spettante allo Stato.